



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA – P.P.

Si.N.A.P.Pe.

USPP

CISL - FNS

CGIL FP/PP

FSA - CNPP

OGGETTO: Stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato da lungo tempo negli istituti penitenziari ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale GDAP-0057438.U del 19 febbraio 2020 , concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

AI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE
E DI COMUNITA'
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO I – SEGRETERIA GENERALE
S E D E

ALL'UFFICIO I – AFFARI GENERALI
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
SEDE

ALL'UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI
SEDE

OGGETTO: Stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato da lungo tempo negli Istituti penitenziari ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione ha emanato, nel tempo, svariati provvedimenti di assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria negli Istituti penitenziari ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Trattasi, com'è noto, di normativa che ha la finalità principale di consentire ai dipendenti di assistere prossimi congiunti portatori di handicap. La normativa si ispira a principi solidaristici di assistenza familiare e collega l'assegnazione del dipendente a sede viciniora al luogo di residenza del familiare a cui prestare detta assistenza. Nel tempo, la normativa ha subito alcune modifiche tradottesi in circolari ministeriali che hanno inciso sulla tipologia dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Una significativa Circolare, in materia, è la n.3582/6032 del 18 giugno 2003, che al paragrafo 3, in riferimento alla cessazione dei presupposti, testualmente prevedeva: *“Nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il trasferimento, contemperando le esigenze di servizio con le esigenze familiari e/o personali eventualmente rappresentate dal dipendente, nonché con quelle di eventuali altri dipendenti che aspirino ad essere trasferiti in base alla normativa de qua”*. La circolare prevedeva, quindi, una mera facoltà dell'Amministrazione di revocare le assegnazioni ex L.104/92 qualora fossero venute meno le necessità di assistenza dei prossimi congiunti. Trattavasi di una mera facoltà e non di un obbligo di cui l'Amministrazione, al tempo, raramente si avvaleva. Di fatto, questi provvedimenti si traducevano in veri e propri trasferimenti (quella era la stessa dicitura riportata) e come tali erano intesi dal personale che ne era destinatario.

Di tenore completamente diverso è la Circolare n. 457451 del 28 dicembre 2012 che, in attuazione della novella dell'art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n 183, al paragrafo 22 ha espressamente previsto che, *“nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione avvierà d'ufficio le procedure di revoca del trasferimento”*. Il venir meno di tali requisiti determina, giocoforza, la revoca dell'assegnazione ed il rientro del dipendente nella sede di provenienza.

Ne deriva che si sono profilati due archi temporali in cui si sono collocati i provvedimenti di assegnazione ex Legge 104/92.

Fino alla circolare del 2012, i provvedimenti di assegnazione, in caso di perdita dei requisiti, potevano essere revocati dall'Amministrazione che, di fatto, raramente si avvaleva di tale facoltà; a decorrere dal 28 dicembre 2012, la perdita dei requisiti assistenziali determina l'obbligatorietà della revoca dell'assegnazione che, indubbiamente, va qualificata come temporanea.

L'Amministrazione ha avvertito, oggi, la necessità di definire una linea unitaria dei provvedimenti da adottare nei confronti dei dipendenti che avevano i requisiti di assegnazione ex L.104/92 sotto la vigenza della circolare del 18 giugno 2003 e che adesso tali requisiti hanno perso.

L'ipotesi di revocare tali assegnazioni e far rientrare il personale in sede si scontra con alcuni principi anche di natura giuridica. Come detto, tali provvedimenti sono stati adottati sulla base di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Resta naturalmente inteso che, per il personale che non rientra nelle suddette fattispecie, l'assegnazione ex L.104/92 è temporanea e condizionata alla sussistenza dei requisiti di assistenza secondo le modalità previste nella citata normativa.

Tutti gli Uffici presenti sul territorio nazionale, così come previsto dalla circolare 23 aprile 2019 del Capo del Dipartimento, sono tenuti al controllo periodico della persistenza dei requisiti assistenziali il cui venir meno dovrà essere immediatamente comunicato a Questa Direzione Generale per l'emanazione dei provvedimenti di revoca dell'assegnazione temporanea.

Con riferimento alle modalità operative, per le fattispecie di cui alla lettera a) e b) del citato Accordo, il competente Ufficio II – Corpo di Polizia penitenziaria della Direzione Generale del Personale e delle Risorse instruirà direttamente i fascicoli senza che il personale avente titolo debba formulare alcuna istanza; invece, rispetto all'ipotesi di cui alla lettera c), i dipendenti interessati dovranno formulare una richiesta specifica.

Per completezza di informazione, si partecipa che il competente ufficio di Questa Direzione Generale ha già avviato la verifica dei fascicoli del personale coinvolto nella procedura di stabilizzazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Resta inteso che, stante la delicatezza dell'argomento e considerato che la verifica dovrà essere fatta in modo scrupoloso a fronte dell'elevato numero di posizioni da esaminare, sarà necessario per l'ufficio coinvolto un congruo lasso di tempo entro cui poter concludere l'intera procedura di stabilizzazione i cui esiti verranno, prontamente, comunicati agli interessati.

Posto quanto precede, i Sigg. Provveditori avranno cura di diramare la presente agli Istituti ed Uffici dei rispettivi distretti.

Parimenti, l'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I- Segreteria Generale, vorrà diramare la presente agli Uffici di staff per opportuna conoscenza; analogamente, l'Ufficio I – Affari Generali procederà a darne comunicazione a tutti gli Uffici di Questa Direzione generale.

Giulio Salati

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

normative e direttive che prevedevano la facoltà dell'Amministrazione di revocarli in caso del venir meno dei requisiti di assistenza. Revocare i trasferimenti, ora, a distanza di molto tempo, rischia di incidere negativamente sulla posizione amministrativa di dipendenti che, in mancanza dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, hanno legittimamente ritenuto di essere stati trasferiti così come tra l'altro espressamente indicato nei provvedimenti all'epoca adottati. Laddove la revoca è stata adottata, si sono instaurati contenziosi dagli esiti oscillanti. In alcuni casi, la giurisprudenza ha dato torto all'Amministrazione in base al principio "*tempus regit actum*" ritenendo che non si può applicare retroattivamente la novella di cui all'art 24 L.4 novembre 2010, n. 183 e la conseguente circolare del 28 dicembre 2012. In alcuni casi, lo stesso dipendente aveva all'epoca comunicato all'Amministrazione la perdita dei requisiti senza che fosse stato esercitato il potere discrezionale di revoca dell'assegnazione.

Ciò premesso, vista la delicatezza della materia, si è ritenuto opportuno avviare un confronto sindacale che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo del 15 gennaio 2020 che si allega.

In base a tale Accordo, si è previsto quanto segue:

- a) Stabilizzazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria trasferito temporaneamente dall'anno 2003 all'anno 2012 ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge 104/92 per i quali non si è proceduto al trasferimento definitivo.
- b) Stabilizzazione di coloro che abbiano presentato istanza di trasferimento entro il 31 dicembre 2012 e con provvedimento successivo sono stati trasferiti temporaneamente ai sensi della legge 104/92.
- c) Valutazione positiva, nell'ambito del potere di autotutela, delle istanze di coloro che nel periodo di riferimento avevano i requisiti per ottenere la stabilizzazione e sono stati destinatari di provvedimenti di revoca dei trasferimenti provvisori.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS.
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Oggetto: Accordo con le OO.SS. sulla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato da lungo tempo negli Istituti Penitenziari ai sensi del comma 5 art.33 Legge 104 /92.

Si trasmette l'Accordo sulla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria distaccato da lungo tempo negli Istituti Penitenziari ai sensi del comma 5 art.33 Legge 104 /92, sottoscritto in data 15 gennaio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



857

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Accordo con le OO.SS. sulla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnato da lungo tempo negli Istituti penitenziari ai sensi del comma 5 art. 33 legge 104/92.

Premesso

- che è intendimento dell' Amministrazione procedere alla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnato da lungo tempo presso gli II.PP. ai sensi del comma 5 art. 33 legge 104/92, al fine di eliminare le situazioni di provvisorietà e far sì che in tutti gli Istituti Penitenziari il personale effettivo sia conforme a quello amministrato;
- che a seguito delle riunioni sindacali del 6 dicembre 2019 e dell'8 gennaio 2020 sono stati condivisi con le OO.SS i criteri volti a realizzare una procedura il più possibile trasparente e che garantisca sia la funzionalità degli Istituti che la tutela ed il benessere del personale stesso

SINDACATI
[Signature]

Considerato

F. Cecchi
SM

che l' Amministrazione nel periodo 2003 – 2012 ha trasferito provvisoriamente il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art.33 c.5 L.104 /92 in base alla circolare n.3582/6032 del 16 maggio 2003;

che a fronte dei provvedimenti di revoca di tali assegnazioni avvenute tra il 2003 ed il 2012 si sono instaurati numerosi contenziosi in relazione ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soccombente, considerato che secondo una parte della Giurisprudenza qualora cessi la necessità di assistere il disabile la revoca del trasferimento può essere automaticamente disposta solo per i trasferimenti disposti ex art.33 L.104 /2002 successivamente all'entrata in vigore della l. 183/2010;

USPP
[Signature]

OSAPP
[Signature]

FNSCISL
[Signature]

SAPP
[Signature]

USPP
[Signature]

OSPP
[Signature]



Ministero della Giustizia

che l'Amministrazione con la circolare GDAP- 457451 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Trasferimenti del Personale del Corpo di polizia penitenziaria", al paragrafo §.22, conformando i procedimenti alla novella dell'art.24 della legge 4 novembre 2010, n.183 ha stabilito che "Nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione avvierà d'ufficio le procedure di revoca del trasferimento",

che pertanto il periodo di riferimento delle stabilizzazioni deve essere circoscritto a coloro i quali abbiano presentato istanza entro il 31 dicembre 2012

le parti convengono quanto segue

ART.1) PERSONALE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ART.33 C.5 LEGGE 104/92

Si intende stabilizzare quel personale che è stato assegnato negli Istituti penitenziari in base all'art.33 c.5 l. 104/92 e che presentino istanza di stabilizzazione nella sede ove erano stati trasferiti temporaneamente.

In particolare saranno stabilizzati:

- coloro che sono stati trasferiti temporaneamente dal 2003 al 2012 ai sensi dell'art.33 c.5 L.104/ 92, per i quali non si è proceduto al trasferimento ;
- coloro che abbiano presentato istanza di trasferimento entro il 31 dicembre 2012 e con provvedimento successivo sono stati trasferiti temporaneamente ai sensi della legge 104/92.

SINAPPE
[Handwritten signature]

OSAP
[Handwritten signature]
BR

FOSCISC
[Handwritten signature]

JAPP
[Handwritten signature]

USAP
[Handwritten signature]

FP EGIL
[Handwritten signature]
CAPP
[Handwritten signature]
JILPA PP
[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

L'Amministrazione, nell'ambito del potere di autotutela, valuterà positivamente le istanze di coloro che nel periodo preso a riferimento avevano i requisiti per la stabilizzazione e sono stati destinatari di provvedimenti di revoca dei trasferimenti provvisori.

Le parti sottoscrivono il presente Accordo

Per l'Amministrazione

Roberto Pisci

Le OOSS

S.A.P.Pe. *[Signature]*

O.S.A.P.P. *[Signature]*

U.I.L. - P.A. - Polizia Penitenziaria *[Signature]*

Si.N.A.P.Pe. *[Signature]*

U.S.P.P. *[Signature]*

C.I.S.L. - F.N.S. *[Signature]*

C.G.I.L. - F.P. - Polizia Penitenziaria *[Signature]*

F.S.A. - C.N.P.P. *[Signature]*

ROMA 15 GEN 2020